


REGIONE TOSCANA

Prot. 18617/SU

Firenze,

30 GEN. 1987.



Al Sindaco del Comune di

57027 San Vincenzo

Al Dipartimento Assetto del Territorio
S E D E

OGGETTO: Comune di *San Vincenzo*
Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Variante al Piano Regolatore Generale

Si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. *12087* del *10.12.86* divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale adottata da Codesto Comune con deliberazione n. *124* del *18.4.86*

Ai sensi della legge regionale 16.5.1975 n. 41 questa Regione ha provveduto alla pubblicazione per estratto del suddetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Si trasmettono per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, copia conforme degli atti che della stessa formano parte integrante.

Copia della delibera suddetta e degli elaborati della variante, debitamente vistati, vengono trasmessi al Dipartimento Assetto del Territorio per gli usi di competenza.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta Regionale.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe...", written over the printed text "IL PRESIDENTE".

REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 12087 DEL 10.12.1986

OGGETTO:

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni.

Legge Regionale 3.7.1972 n. 17

Comune di S. VINCENZO

Variante all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.

DETERMINAZIONI

ALLEGATI:

COMPONENTI LA GIUNTA:

PRESENTI: PRESIDENTE: BARTOLINI SEGRETARIO: MAYER
Benelli-Benigni-Camarlinghi-Ginanneschi
Nannipieri

ASSENTI: Bonifazi-Carosi-Colucci-Magnolfi
Marcucci-Menchetti

E' RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE SUL B.U. DELLA REGIONE

TOSCANA

per estratto

per intero

Trasmessa, per l'esecuzione, ai seguenti Uffici e Dipartimenti:

UFFICIO GABINETTO

FINANZE E BILANCIO

AFFARI GENERALI E PERSONALE

PROGRAMMAZIONE

S.E.D.D.

AFFARI GIURIDICI E LEGALI

AGRICOLTURA E FORESTE

ASSETTO DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E COMMERCIO

SICUREZZA SOCIALE

ISTRUZIONE E CULTURA

D' ORDINE DEL SEGRETARIO

14 GEN. 1987

Firenze,

Deliberazione MERAMENTE ESECUTIVA
(art. 45 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
trasmessa alla C.C.A.R. il
(art. 49 L. 10.2.53 n. 62)

CHIARIMENTI richiesti dalla C.C.A.R.

con decisione n. del

CONTRODEDUZIONI trasmesse alla C.C.A.R. il

con lettera con delib.ne n. del

Deliberazione resa esecutiva dalla C.C.A.R.

con decisione n. 324 del 8.1.87
(art. 45 e 49 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei

termini il (art. 45 L. 10.2.53 n. 62)

Deliberazione annullata dalla C.C.A.R.

con decisione n. del

14 GEN. 1987

D' ORDINE DEL SEGRETARIO

Firenze,

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 3.7.1972 n. 17;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10;

VISTA la legge regionale 17.4.1984 n. 21;

VISTA la legge regionale 30.6.1984 n.41;

VISTI i DD.MM. 1 e 2.4.1968 n. 1404 e n. 1444;

VISTA la legge regionale 31.12.1984 n. 74;

VISTO il P.R.G. del Comune di San Vincenzo approvato dalla G.R.T. con delibera n. 3836 del 10.7.1973;

VISTA la delibera di C.C. n. 127 del 18.4.1986 con la quale il Comune suddetto ha adottato una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 9 p. 3 della L.R. 74/84, consistente nell'integrazione dell'art. 28 delle N.T.A. relativo alle sottozone D/9 C alberghiere;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Servizio Strumenti Urbanistici del Dip.to Assetto del Territorio in data 11.11.1986;

ESAMINATI gli atti e constatata la regolarità seguita nella adozione e pubblicazione degli stessi, durante la quale non sono state presentate osservazioni come risulta dalla delibera di C.C. n. 209 del 28.5.1986;

VISTO il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali, espresso nella seduta del 12.11.1986 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

CONSIDERATO che, secondo il suddetto parere della C.R.T.A., la variante alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S. Vincenzo, è meritevole di approvazione;

RITENUTO che nella fattispecie in esame sussistano gli estremi di eccezionalità e comprovate esigenze di pubblico interesse previste dall'art. 9 comma 3 della L.R. 31.12.1984 n. 74;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

A VOTI unanimi:

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1984 n. 74, la variante alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S. Vincenzo adottata con delibera di C.C. n. 127 del 18.4.1986;
- 2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:
 - relazione illustrativa
 - estratto N.T.A. art. 28-stato modificato-

IL SEGRETARIO
MAYER

ID/ci

EG.

REGIONE
TOSCANA

GIUNTA
REGIONALE

COPIA IN TUTTI I PUNTI DELL'ORIGINALE CO. SERVATO. AGLI ATTI
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA. AD USO AMMINISTRATIVO.

D'ORDINE DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

SEDUTA DEL 12.11.1986

OGGETTO: Comune di SAN VINCENZO (Livorno).
Variante all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.

Delibera C.C. n. 127 del 18.4.1986, esecutiva.

LA SEZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di San Vincenzo è dotato di P.R.G. approvato dalla G.R.T. con delibera n. 3836 del 10.7.1973;
- che con delibera di C.C. di cui all'oggetto detto Comune ha adottato lo S.U. di cui all'oggetto stesso, consistente nell'integrazione dell'art. 28 relativo alle sottozone D/9C alberghiere;

VISTA la relazione istruttoria in data 11.11.1986 relativa a tale S.U., redatta a cura del Servizio Strumenti Urbanistici del Dip. Assetto del Territorio e allegata al presente parere;

CONSIDERATO che tale relazione evidenzia gli elementi più significativi sotto l'aspetto tecnico-amministrativo dello S.U. in esame, anche in rapporto allo S.U. generale di cui alla premessa;

RITENUTO conseguentemente che lo S.U. corrisponda complessivamente alle finalità di legge;

PRESO ATTO della correttezza formale e procedurale degli atti tecnico-amministrativi allegati;

E' DEL PARERE

che la variante all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. di cui alla delibera di C.C. n. 127 del 18.4.1986 del Comune di San Vincenzo sia meritevole di approvazione da parte degli organi regionali nei termini di legge.

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Erminia Giannella)

Erminia Giannella

IL PRESIDENTE
(Assessore Mauro Ginanneschi)

Mauro Ginanneschi

REGIONE TOSCANA

DIP. ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO STRUMENTI URBANISTICI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Firenze, li 11-11-1986

OGGETTO: Comune di SAN VINCENZO (Livorno).

Variante alle N.T.A. del P.R.G., art. 28 sottozona D/9C alberghiere.

N. codice: 418V0018

Istruttore incaricato: Arch. Silvia Roncuizzi

Pervenuta il: 8.8.1986

Completa il: 8.8.1986

Adozione: Delibera C.C. n. 127 del 18.4.1986, esecutiva, affissa all'Albo Pretorio secondo le disposizioni di legge dal 21.4.1986.
Depositata in Segreteria dal 23.4.1986 al 2.5.1986 come da Manifesto e da F.A.L. della Provincia di Livorno n. 32 del 29.4.1986.

Osservazioni ed opposizioni: nei termini di legge non sono pervenute osservazioni/opposizioni di sorta.

S.U. vigente: P.R.G. approvato dalla G.R.T. con delibera n. 3836 del 10.7.1973 e successive varianti.

Contenuto della variante

Il Comune di San Vincenzo con delibera di C.C. n. 314 del 29.12.1983 adottò una variante al P.R.G. cosiddetta degli alberghi, con la quale si intendeva salvaguardare la dotazione delle attrezzature turistico-ricettive che costituiscono la parte più rilevante dell'economia cittadina.

La Regione Toscana ha approvato la suddetta variante in data 22.4.1985 con delibera di G.R.T. n. 4327.

Avverso la delibera consiliare di adozione, la Soc. Silvedil presentò ricorso al T.A.R. n. 850/1984 depositato l'11.4.1984. Il T.A.R. con sentenza n. 344 del 1986, pur accogliendo sostanzialmente le tesi del Comune di S. Vincenzo, ha ritenuto illegittima l'assolutezza del vincolo di destinazione urbanistica richiamandosi anche alla L. 17.5.1983 n. 217, che pur introducendo il vincolo urbanistico ha affermato il principio che tale vincolo non può comunque avere carattere assoluto, nel senso che può essere rimosso, su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

La delibera n. 314 variava l'allora vigente P.R.G. del 1972 approvato con atto G.R.T. n. 3836 del 10.7.1973 ed altresì la variante generale allo stesso adottata con del. C.C. n. 377 del 16.12.1980.

Sopravvenendo l'approvazione (G.R.T. n. 1671 del 16.2.1984) entrava in vigore la normativa della variante generale al P.R.G. e pertanto della delibera C.C. n. 314 rimaneva in vigore solo la parte relativa all'introduzione nell'art. 28 (zona D) delle N.T.A. delle sottozone D/9C di cui trattasi.

Con la variante oggi proposta si tratta di modificare il terzo comma delle sottozone D/9C dell'art. 28 delle vigenti N.T.A. del P.R.G. che testualmente recita:

"gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra indicata".

Si propone perciò, per i motivi sopraesposti, la seguente normativa:

"Gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra indicata nei limiti della L. 17.5.1985 n. 217 art. 8. Il vincolo di destinazione può essere rimosso con le modalità stabilite, ai sensi dell'art. 8 della L. 217/1983 - 6° comma, con legge regionale e fino all'entrata in vigore della stessa L.R. con le modalità da stabilire con apposita deliberazione consiliare".

La variante, confermando gli obiettivi posti dal vigente P.R.G., integra le norme nel rispetto costituzionale e della legislazione vigente, infatti il 6° comma dell'art. 8 della L. 217/83 relativo al vincolo di destinazione, recita: "Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato". Infine il settimo ed ultimo comma dell'art. 8 precisa che: "Le regioni, con apposite leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici".

La variante, divenuta necessaria in seguito alla sentenza del T.A.R. Toscana soprarichiamata, assume i caratteri di eccezionalità e pubblico interesse per dare un quadro di riferimento normativo, certo ai numerosi operatori del settore ed è stata ricondotta dall'A.C. ad un caso di cui all'art.9 comma 3° della L.R.T. n. 74/1984.

L'istruttore incaricato
Arch. Silvia Roncuzzi

